

18.6.14 h. 20.18

Relazione illustrativa

Articolo 1

L'articolo 1 del decreto legge rubricato, "*Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi*", introduce un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e apparecchiature) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015 in eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi, nonché dall'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili. L'agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Gli investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Dagli investimenti agevolabili sono esclusi quelli d'importo inferiore a 10.000 euro. L'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO che rileva ai fini dell'agevolazione è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

Possono usufruire dell'agevolazione anche i soggetti che iniziano l'attività d'impresa nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015.

Le imprese che hanno iniziato o inizieranno l'attività nel corso del 2014, nonché quelle che inizieranno l'attività nel 2015, potranno beneficiare dell'agevolazione nello stesso esercizio, anche in assenza di un periodo di imposta su cui operare il confronto, per il valore complessivo degli investimenti realizzati nel periodo agevolato in ciascun periodo d'imposta.

L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruito esclusivamente in compensazione in sede di versamento dei tributi e contributi in F24.

Il diritto alla fruizione dell'incentivo fiscale è vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell'investimento agevolato siano mantenuti nell'impresa per il periodo di tempo indicato nel comma 7; l'agevolazione è, pertanto, revocata se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

L'agevolazione è, inoltre, subordinata all'utilizzo del bene agevolato in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L'agevolazione è revocata se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Articolo 2

Al fine di incentivare gli investimenti in capitale di rischio correlati alla quotazione in mercati regolamentati, il comma 1, lettera a) reca un potenziamento della disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE). In particolare, è prevista una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo. La disciplina rileva a regime, per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi e il potenziamento dell'incentivo è limitato all'incremento che la variazione in aumento del capitale proprio subisce nei periodi d'imposta citati. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 11 del D.M. 13 marzo 2012, e, pertanto, la verifica del limite del patrimonio netto andrà effettuata in raffronto alla variazione in aumento del capitale proprio, inclusa la maggiorazione calcolata per i periodi d'imposta agevolabili.

L'incremento del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio verificatosi nei citati periodi d'imposta non produce effetti negli esercizi successivi. Ne consegue che la variazione in aumento del capitale proprio da determinarsi negli esercizi successivi a quelli agevolabili dovrà essere ricalcolata come se l'incentivo non avesse mai operato.

La misura si applica alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tenuto conto, infine, che la misura è riservata solo a talune imprese, il comma 2 subordina l'efficacia della stessa alla preventiva autorizzazione della Commissione europea al fine della verifica della compatibilità della stessa con il mercato interno.

Il comma 1, lettera b), prevede a regime la facoltà, sia per i soggetti Irpef sia Ires, di fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza del reddito complessivo netto. Il credito d'imposta è fruibile in 5 anni nei limiti dell'IRAP dovuta in ogni esercizio.

La possibilità è prevista a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, ossia con la presentazione della dichiarazione UNICO 2015.

Per determinare la misura del credito d'imposta i soggetti Ires devono applicare l'aliquota del 27,5% all'eccedenza per la quale rinunciano, di fatto, al riporto a nuovo, optando, appunto, per il regime del credito d'imposta. I soggetti Irpef, invece, avuto riguardo alla modalità di calcolo dell'ACE in dichiarazione, devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall'articolo 11 del TUIR. In sostanza, calcolano il credito d'imposta nello stesso modo in cui si determina l'Irpef ai sensi dell'articolo 11, distribuendo le eccedenze ACE secondo gli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell'imposta

Articolo 3

Nell'ottica di favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio - soprattutto da parte delle piccole e medie imprese - nel **comma 1** sono previste le seguenti modifiche del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"):

- si introduce nel TUF una definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate ("PMI"), rilevante ai fini delle nuove disposizioni che si introducono nello stesso Testo Unico della Finanza per prevedere un regime agevolato, rispetto a quello applicabile alla generalità delle società quotate, per tali società di minori dimensioni. In particolare, per individuare le PMI con azioni quotate sono stati presi a riferimento i seguenti parametri dimensionali: 1) fatturato; 2) capitalizzazione. Il parametro del fatturato deve essere necessariamente considerato alternativo a quello della capitalizzazione di mercato in quanto esso è: i) più stabile nel tempo (è soggetto a variazioni rilevabili con frequenza almeno annuale) e ii) conosciuto con assoluta certezza dalle società prima dell'inizio della procedura di ammissione a quotazione. Per dare stabilità all'assunzione della qualifica di PMI, si è previsto che la stessa venga meno solo se entrambi i limiti di fatturato e di capitalizzazione siano superati per tre anni consecutivi;
- al fine di incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese a proprietà familiare, si introduce per le PMI la facoltà di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito dalla legge, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto ("OPA") obbligatorie di cui all'art. 106, comma 1, del TUF. In particolare, l'obbligo di OPA successiva e totalitaria, previsto dal vigente art. 106 del TUF, consegue al superamento della soglia fissa del 30% con riferimento a tutte le società quotate indipendentemente dalla dimensione delle stesse. Il sistema a soglia unica per tutte le società può irrigidire, in taluni casi, gli assetti proprietari con evidenti ripercussioni sul piano delle politiche di investimento. Con la modifica dell'art. 106 del TUF, le società che rientrano nella definizione di PMI possono individuare, con apposita clausola statutaria, la soglia più adeguata alle proprie caratteristiche, individuata in un intervallo prestabilito (tra il 20% e il 40%). Ciò consentirebbe alle singole società la facoltà di diminuire/aumentare la loro contendibilità, in funzione delle specifiche esigenze. Le PMI potrebbero, pertanto, decidere di tutelarsi maggiormente contro il rischio di perdita del controllo attraverso la previsione di una soglia più bassa ovvero individuare una soglia più alta allo scopo di favorire l'ingresso nel capitale di altri soggetti. A tutela delle minoranze azionarie è stato, inoltre, previsto il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera, nelle ipotesi in cui la modifica statutaria per l'introduzione di una nuova soglia OPA intervenga quando i titoli della PMI siano già quotati. Con l'introduzione del nuovo comma 3-*quater* dell'art. 106 si interviene anche sulla disciplina dell'OPA da consolidamento delle PMI. L'art. 106, comma 3, lett. b), del TUF e la regolamentazione attuativa della Consob, prevedono un obbligo di offerta per i soggetti che, detenendo più del 30% e meno del 50%, acquistino più del 5% in un arco temporale di dodici mesi. Tale istituto, anche se non previsto dalla direttiva comunitaria sulle OPA (Direttiva 2004/25/CE del 21 aprile 2004), è presente in diversi ordinamenti, peraltro con regimi fortemente differenziati, e risponde alla finalità di garantire un diritto di *exit* agli azionisti di minoranza, in presenza del rafforzamento dell'influenza esercitata sulla quotata dal socio di controllo che accresce la propria partecipazione, passando da un controllo di fatto ad un controllo di diritto. La necessità di contemperare la posizione dei piccoli azionisti con la possibilità per l'azionista controllante "di fatto" di incrementare la propria posizione mediante ulteriori investimenti nella società, è stata già oggetto di considerazione nella

legge 9 aprile 2009, n. 33, con cui è stato convertito il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. "decreto incentivi" per favorire la ripresa economica), la quale ha innalzato la soglia rilevante ai fini dell'OPA da consolidamento dal 3% al 5% del capitale. Con la modifica in commento si prevede una agevolazione per le PMI per un primo periodo successivo alla quotazione: le PMI possono prevedere in via statutaria che nei primi 5 anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento. In tal modo gli azionisti di controllo possono in fase di IPO collocare più del 50% del capitale sul mercato, aumentando la liquidità delle azioni; allo stesso tempo mantengono la possibilità di riacquistare la quota di controllo di diritto nell'arco del quinquennio successivo alla quotazione, senza incorrere nell'obbligo di OPA;

- si modificano gli articoli 113-ter, 114, 122 e 125-bis del TUF, al fine di ridurre gli oneri economici delle società quotate correlati all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni regolamentate sulla stampa quotidiana. Oltre ad un eccessivo costo per le società quotate, la pubblicazione sulla stampa non garantisce quella diffusione dell'informazione che oggi è assicurata, in attuazione della normativa comunitaria, dalla immediata pubblicazione sul sito internet della quotata, oltre che dalla trasmissione al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate ("SDIR"), cui hanno accesso le agenzie di stampa, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob, che ne garantisce la memoria storica;
- si modifica l'articolo 120, comma 4, del TUF per elevare, per le PMI, dal 2% al 5% la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata. Ciò può costituire un incentivo all'ingresso nel capitale delle PMI quotate da parte degli investitori professionali, soprattutto esteri;
- si modifica la disciplina dei limiti alle partecipazioni reciproche contenuta nell'art. 121 del TUF per le società con azioni quotate. In particolare, la disciplina civilistica (art. 2359-bis c.c., comma 1) e quella del TUF (art. 121) prevedono limiti in materia di incroci azionari, con la finalità di prevenire possibili abusi di carattere amministrativo derivanti dagli incroci azionari, come l'inquinamento del voto, nonché di scongiurare il pericolo di un effetto "annacquamento" dei patrimoni delle società coinvolte. Si osserva, tuttavia, che il limite del 2% attualmente previsto in Italia per le quotate è il più basso tra quelli previsti negli Stati europei dotati di una specifica disciplina in materia. Al fine di favorire le politiche di alleanza commerciale tra le PMI (anche già quotate), si prevede l'innalzamento della soglia dal 2% al 5% e, nei casi di accordo autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate, al 10%;
- con l'introduzione nel TUF di un nuovo articolo 127-quinquies ("*Maggiorazione del voto*"), si rimette all'autonomia statutaria delle società in via di quotazione ovvero già quotate di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo. Il timore di perdere il controllo a seguito della quotazione rappresenta uno dei principali fattori che disincentiva l'ingresso in borsa delle imprese familiari italiane. Una maggiore flessibilità nella struttura del capitale in deroga al principio "*one share-one vote*" può consentire di aumentare la dimensione del flottante in sede di offerta al pubblico finalizzata alla quotazione ("IPO") e, di conseguenza, la liquidità delle azioni delle società quotate senza determinare una diluizione in sede assembleare per gli azionisti di riferimento. L'uso di diverse classi di azioni con diritti di voto differenziati e di meccanismi di incremento del diritto di voto per gli azionisti stabili è prassi comune in altri paesi tra i quali: Francia, Olanda, Paesi nordici europei e Stati Uniti. In Italia, l'art. 2351 del codice civile, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, consente all'autonomia statutaria di prevedere l'emissione di categorie di azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con

voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, ma continua a vietare l'emissione di azioni con voto plurimo. Tuttavia, come evidenziato dalla letteratura economica e dalla prassi operativa, l'obbligatorietà della regola "un'azione-un voto" può spingere le imprese a ricorrere alla stipula di patti parasociali o altri strumenti di rafforzamento del controllo tendenzialmente più opachi come, ad esempio, i gruppi piramidali. Si evidenzia, inoltre, che il Piano d'Azione della Commissione Europea per la modernizzazione del diritto delle società e il rafforzamento del governo societario del 2012 ha riproposto una riflessione sull'opportunità di incentivare gli azionisti a investimenti di lungo periodo, anche attraverso l'utilizzo di azioni a voto multiplo (con particolare riguardo alle *loyalty shares* francesi che attribuiscono un doppio voto a coloro che le abbiano detenute ininterrottamente per un certo periodo di tempo). Si rammenta che in Italia, con il d.lgs. n. 27/2010, al fine di incentivare gli investitori di lungo periodo, è stata rimessa all'autonomia statutaria delle quotate (cfr. art. 127-*quater* del TUF) la possibilità di prevedere un "dividendo maggiorato" (non superiore al 10% del dividendo ordinario) a beneficio degli azionisti, diversi dai soci di controllo, che abbiano detenuto in modo continuativo le azioni per un periodo individuato dagli stessi statuti, non inferiore ad un anno. Si ritiene, pertanto, importante consentire alle società quotate e quotate di prevedere una maggiorazione del voto come "premio di fedeltà" per gli azionisti di lungo periodo. Con l'introduzione dell'art. 127-*quinquies* nel TUF si consente, quindi, alle società quotate e quotate di prevedere in via statutaria l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato, con un limite di due voti, per tutte le azioni detenute da uno stesso azionista per un periodo consecutivo indicato nello statuto, non inferiore a ventiquattro mesi dall'iscrizione di un apposito elenco, la cui tenuta è disciplinata dallo statuto. Lo statuto deve inoltre individuare le modalità per l'accertamento dei presupposti per l'attribuzione del voto maggiorato. La Consob stabilisce, con regolamento, le norme attuative della disciplina in commento funzionali ad assicurare la trasparenza delle partecipazioni rilevanti e l'osservanza della disciplina in materia di opa obbligatoria, prevedendo, in particolare, la pubblicazione periodica da parte della società del numero totale dei voti esercitabili, tenendo conto delle azioni con voto maggiorato (cfr. commi 1 e 2 dell'art. 127-*quinquies*). Le azioni a voto doppio non costituiscono una categoria speciale di azioni e in caso di successivo trasferimento delle stesse la maggiorazione del voto si estingue (cfr. commi 3 e 5 dell'art. 127-*quinquies*). Se lo statuto non dispone diversamente, è previsto che: i) il trasferimento del controllo di società che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alle soglie delle partecipazioni rilevanti, faccia venir meno lo stesso voto maggiorato; ii) il voto maggiorato sia mantenuto in caso di trasferimenti delle azioni per successione *mortis causa* o in caso di fusione/scissione del titolare delle azioni; iii) in caso di aumento di capitale a titolo gratuito ai titolari delle azioni a voto maggiorato siano assegnate azioni a voto maggiorato (cfr. comma 3 dell'art. 127-*quinquies*). Lo statuto può prevedere che anche in caso di aumenti di capitale a pagamento siano assegnate azioni a voto doppio ai titolari delle azioni a voto maggiorato; il progetto di fusione/scissione della società che prevede il voto plurimo può stabilire che ai titolari del voto doppio siano assegnate in concambio azioni con lo stesso numero di voti (cfr. comma 4 dell'art. 127-*quinquies*). Come per la disciplina del dividendo maggiorato di cui all'art. 127-*quater* del TUF è precisato che la delibera di modifica statutaria per l'introduzione del voto maggiorato non comporta il diritto di recesso (cfr. comma 6 dell'art. 127-*quinquies*). Per le società che non siano già quotate ma che abbiano avviato un procedimento di ammissione a quotazione (che non derivi dalla fusione con una società già quotata), è prevista la possibilità di computare il periodo anteriore all'iscrizione nel citato elenco ai fini del possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi (cfr. comma 7 dell'art. 127-*quinquies*). Infine, se non disposto altrimenti dallo statuto, è

previsto che, ai fini dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote di capitale, si tenga conto anche del voto maggiorato. La maggiorazione del voto, invece, non ha effetto ai fini dell'esercizio dei diritti attribuiti alle c.d. minoranze qualificate in forza del possesso di determinate aliquote del capitale (ad esempio, per la convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci *ex art.* 2367 del codice civile, per denuncia al collegio sindacale ovvero al Tribunale *ex artt.* 2408 e 2409 del codice civile; per l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea *ex art.* 126-*bis* del TUF) (cfr. comma 8 dell'*art.* 127-*quinquies*). Ai fini del coordinamento, sono apportate modifiche alle norme del TUF in materia di partecipazioni rilevanti e di OPA obbligatoria (in particolare sono modificati gli *artt.* 104-*bis*, 105, 106 e 109, in materia di OPA, e l'*art.* 120 in materia di partecipazioni rilevanti). Con riferimento alle partecipazioni rilevanti, si è chiarito che, come richiesto dalla c.d. Direttiva *Transparency* (Direttiva 2004/109/CE), la maggiorazione del voto fa sorgere gli obblighi di comunicazione. Coerentemente con il grado di dettaglio della disciplina primaria, si è rimessa alla Consob l'individuazione di norme regolamentari di attuazione. Con riferimento alla disciplina dell'OPA obbligatoria - in linea con la Direttiva 2004/25/CE in materia di offerte pubbliche di acquisto e come previsto in Francia per le *loyalty shares* - si è attribuita rilevanza al superamento della soglia per maggiorazione dei diritti di voto anche in assenza di acquisti, salvo che sussistano ipotesi di esenzione per superamenti di soglia temporanei. Con specifico riguardo alla modifica dell'*art.* 104-*bis* del TUF, è stata coordinata la regola della neutralizzazione prevista da tale norma con l'introduzione delle azioni a voto maggiorato: le società, in forza dell'autonomia statutaria (c.d. *opt-in* statutario), potranno decidere se prevedere il venir meno del voto maggiorato nelle assemblee convocate per deliberare tecniche di difesa in pendenza di offerte pubbliche di acquisto ovvero in alcune specifiche assemblee successive all'acquisizione di almeno il 75% del capitale da parte dell'offerente.

Nel **comma 2** è prevista la modifica dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (recante disposizioni in materia di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci annuali o consolidati), per semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (*International Financial Reporting Standards*) da parte delle "società chiuse". In particolare, la previsione della facoltà per le "società chiuse" di utilizzare gli IAS/IFRS favorisce il percorso di conoscibilità e visibilità internazionale delle società che intendano, o anche solo non escludano, accedere al mercato dei capitali di rischio e il graduale adeguamento allo *status* di emittente quotato. La mancata emanazione del decreto ministeriale citato dalla disposizione in esame non ha consentito, ad oggi, il ricorso a tale facoltà; viene, pertanto, eliminato il rinvio al decreto ministeriale. Nel medesimo comma 2, tramite ulteriori novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono definiti il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano Contabilità ("OIC"). A causa dell'importanza sempre maggiore rivestita dalle regole contabili e dalla difficoltà nell'influire sul processo di formazione delle stesse, i principali Paesi europei hanno proceduto ad un formale riconoscimento dei propri organismi contabili, in modo che essi operino all'interno dei consessi internazionali quali portatori di interessi pubblici. Il riconoscimento dell'OIC quale soggetto legittimato a rappresentare istituzionalmente le istanze italiane nel processo di formazione dei principi contabili e nella definizione delle regole di *governance* degli organismi a ciò preposti, è stato implicitamente già conferito allo stesso nel momento in cui la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) ne ha previsto il finanziamento a carico di contributi obbligatori da parte delle imprese. Un riconoscimento esplicito di tale ruolo per via legislativa potrebbe conferire allo *standard setter* nazionale una posizione di maggiore influenza nei tavoli negoziali ove le

suddette questioni sono trattate, con particolare riferimento alla proattiva collaborazione con l'*International Accounting Standards Board* (IASB), l'organismo preposto all'emanazione dei principi contabili internazionali (IFRS), nonché alla partecipazione ai lavori dell'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), l'ente chiamato a fornire consulenza ed assistenza alla Commissione europea nel processo di omologazione degli IFRS da parte dell'Unione europea. Le motivazioni di fondo della presente proposta normativa rispondono quindi all'esigenza di potere influenzare il procedimento di formazione dei principi contabili internazionali (IFRS) e alla necessità di assicurare un coordinamento tra i diversi soggetti pubblici ad esse interessate. Poiché nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per motivi sistematici, è introdotto un nuovo articolo 9-ter che disciplina le modalità di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilità, replicando quanto già disposto nei commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), quest'ultimi sono abrogati.

Nel **comma 3** è prevista una modifica dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile che disciplina i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate in caso di recesso. L'esclusivo criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, non sempre risulta idoneo al fine di una corretta e reale determinazione del valore delle azioni quotate, necessaria per garantire un equo trattamento ai soci titolari del diritto di recesso. L'introduzione di una maggiore flessibilità del criterio di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati, consentendo agli statuti di prevedere, in caso di recesso, un criterio diverso dalla media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi anteriori, purché in concreto più vantaggioso per il socio recedente, certamente può favorire un maggiore sviluppo degli investimenti a beneficio delle quotate. In particolare, può favorire l'ingresso di investitori nelle *Special Purpose Acquisition Companies* (SPACs), veicoli societari che avviano la propria quotazione per reperire risorse dal mercato da investire in PMI prima ancora di aver concretamente individuato il preciso settore di attività su cui le risorse raccolte saranno investite e che, una volta acquisite le società *target*, sono solite procedere alla fusione per incorporazione. I soci investitori avranno così la possibilità o di rimanere soci della società risultante della fusione o di recedere ad un prezzo equo.

I **commi 4 e 5** prevedono l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'art. 2343-ter del codice civile ("*Conferimento di beni in natura e crediti senza relazione di stima*"), qualora sussistano i presupposti ivi indicati, alle ipotesi di cui all'art. 2343-bis ("*Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori*") e all'art. 2500-ter ("*Trasformazione di società di persone*"), recependo quanto in parte già sostenuto in dottrina in merito all'applicabilità, in via analogica, della predetta procedura semplificata per gli acquisti da promotori, fondatori, soci e amministratori e per la trasformazione di società di persone in società di capitali.

Il **comma 6**, modificando il secondo comma dell'art. 2441 c.c., riduce la durata minima del periodo previsto per l'esercizio del diritto di opzione negli aumenti di capitale a quindici giorni, allineando la disciplina delle società non quotate a quella attualmente prevista per le società quotate. Conseguentemente, si abroga – cfr. comma 1, lettera m - il comma 1 dell'art. 134 del TUF che prevede la norma speciale per le società con azioni quotate. Si ritiene che la riduzione alla metà dei termini in questione possa consentire alle società non quotate di raccogliere nuovi capitali più rapidamente, esigenza avvertita soprattutto in occasione di aumenti di capitale conseguenti all'erosione del capitale per perdite ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del codice civile e in connessione con operazioni di ristrutturazione dell'indebitamento. La riduzione del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione per le società non quotate si ritiene sia mitigata dalla previsione

della pubblicazione sul sito internet della società di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, dal deposito dell'avviso presso la sede sociale: in tal modo l'informativa sull'offerta risulterà, in concreto, più rapidamente accessibile per i soci rispetto al mero accesso al registro delle imprese. Rimane ferma la disciplina speciale sulle modalità di pubblicazione degli avvisi dell'offerta in opzione prevista per le società quotate.

Il **comma 7** riduce il capitale minimo richiesto per la costituzione di una Spa da 120 mila a 50 mila euro. L'ammontare minimo del capitale sociale per la costituzione di una società per azioni può essere considerato, tra gli altri, uno dei motivi per i quali le imprese in fase di avviamento privilegiano il ricorso al tipo della s.r.l., in luogo della s.p.a. che per converso rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e di debito. Nell'ordinamento europeo la seconda direttiva in materia di società (77/91/CE) e l'art. 6, par. 1, della direttiva 2012/30/UE del 25 ottobre 2012 prevedono un importo minimo pari a 25 mila euro. Inoltre, le legislazioni dei principali Stati membri dell'UE (Regno Unito, Germania e Francia) prevedono un capitale minimo inferiore a quello stabilito in Italia. Per motivi sistematici e in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese, viene abrogato il secondo comma dell'art. 2477 del codice civile che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico.

Articolo 4

Il **comma 1** estende il regime dell'imposta sostitutiva di cui al Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, anche agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili e cambiali finanziarie non quotate emesse da società non quotate e detenute da investitori qualificati.

Questa misura mira a rimuovere le incongruenze normative che penalizzano le operazioni cd. di private placement, molto diffuse sui mercati internazionali e idonee a consentire la provvista a favore delle imprese italiane anche da parte di soggetti finanziatori che investono unicamente in strumenti finanziari negoziabili. In relazione a tali operazioni, che per ragioni di costo non prevedono di norma l'accentramento dei titoli presso sistemi di gestione accentrata ovvero l'intervento di intermediari finanziari, l'imposta sostitutiva sarà normalmente applicata dall'emittente ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo nella sua formulazione vigente.

Il **comma 2** ha la finalità di meglio precisare le condizioni previste ai fini della disapplicazione della ritenuta di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 sui proventi dei titoli obbligazionari e cambiali finanziarie ivi disciplinate, se percepiti da OICR dedicati ai predetti investimenti e detenuti da investitori qualificati. Allo scopo di eliminare una residua asimmetria di trattamento fiscale relativa alle operazioni di cartolarizzazione, si estende anche ai titoli emessi nell'ambito di questa tipologia di operazioni il beneficio della disapplicazione della ritenuta d'acconto.

Articolo 5

Al fine di favorire i finanziamenti alle imprese, il **comma 1** mira ad ampliare anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea e ai fondi di investimento in strumenti di credito stabiliti in Stati membri dell'Unione Europea, o dello spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi attualmente riservato soltanto ai soggetti residenti in Italia.

Con questa misura, limitata ai finanziamenti a favore di soggetti che esercitano attività di impresa in qualsiasi forma, si intende eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, favorendo l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere. Tra queste rientrano i cosiddetti "fondi di credito", che dispongono di ampie riserve di liquidità per finanziare le imprese. Si è ritenuto di limitare il beneficio ai fondi che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ossia quelli che presentano un rischio sistemico molto contenuto.

Il **comma 2** mira invece ad estendere l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine.

Infatti, da un lato, è stabilito che anche le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime nonché le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi ricadano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, che ora è previsto che sostituisca anche l'imposta sulle transazioni finanziarie altrimenti applicabile alle obbligazioni convertibili.

Dall'altro, è previsto l'ampliamento della platea di soggetti ammessi a fruire del regime in oggetto, con l'obiettivo di incrementare l'offerta fiscalmente agevolata di credito anche da parte di soggetti non residenti, anche non bancari, quali imprese di assicurazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio e delle società di cartolarizzazione, che possono raccogliere la provvista sul mercato dei capitali mediante l'emissione di strumenti finanziari.

I **commi 3 e 4** consentono alle imprese di assicurazione italiane di svolgere l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti delle imprese. Questa apertura è volta a consentire a tali soggetti, che possono svolgere un importante ruolo di investitori di lungo periodo, l'accesso diretto al mercato del credito. Ad oggi, le imprese di assicurazione possono investire in crediti, ma è loro preclusa l'attività di concessione diretta di finanziamenti. In linea con la positiva esperienza maturata in altre giurisdizioni europee, la norma in questione intende aprire a tale opportunità di investimento.

La Banca d'Italia disciplinerà i termini e le modalità per la trasmissione da parte delle compagnie di comunicazioni periodiche (ci si riferisce, segnatamente, alle c.d. segnalazioni statistiche), di ogni altro dato o documento richiesto e della loro partecipazione alla Centrale dei Rischi.

L'IVASS invece stabilirà le condizioni e i limiti operativi per la concessione dei finanziamenti, prevedendo in particolare che i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, che dovranno trattenere un significativo interesse economico nell'operazione di finanziamento fino alla sua scadenza.

Il **comma 5 e il comma 6, lettera a)**, introducono la possibilità anche per le società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese, nel rispetto di condizioni analoghe a quanto previsto per le compagnie di assicurazione.

L'apertura ai veicoli di cartolarizzazione si pone in continuità con l'apertura data dal nostro ordinamento agli investitori istituzionali esteri e all'investimento di capitali di credito tramite lo strumento della cartolarizzazione. La legge 130 del 1999 ha mostrato grande flessibilità operativa, coniugando le esigenze di flessibilità degli investitori con la necessaria presenza di una banca o di un intermediario vigilato che – svolgendo il ruolo di soggetto incaricato dei servizi di cassa e pagamento (c.d. servicer) – assicura un presidio pubblico e di trasparenza in ottica di riduzione dei rischi sistemici.

Le disposizioni della **lettera b)** sono volte a chiarire che rientrano nel patrimonio separato di ciascuna operazione di cartolarizzazione (e, pertanto, non assoggettabili ad azioni da parte di terzi diversi dai portatori dei titoli), oltre ai crediti vantati nei confronti dei debitori ceduti, qualsiasi credito maturato dalla società di cartolarizzazione in relazione alla specifica operazione di cartolarizzazione, nonché la cassa generata dagli incassi dei crediti ceduti e le attività finanziarie acquistate dalla società di cartolarizzazione nel contesto della medesima operazione. Queste misure mirano a fugare possibili incertezze interpretative e a irrobustire la struttura delle operazioni estendendo il regime della segregazione anche a eventuali investimenti realizzati con i proventi dell'incasso dei crediti, in modo da agevolare una migliore e più efficiente gestione della cassa.

Le disposizioni della **lettera c)** sono volte a salvaguardare i pagamenti previsti in un'operazione di cartolarizzazione, garantendo la libera e immediata disponibilità degli incassi generati nell'ambito dell'operazione medesima. A tal fine viene stabilito che i conti correnti utilizzati nel contesto di una operazione di cartolarizzazione non sono assoggettabili ad azioni da parte di soggetti diversi dai portatori dei titoli della specifica operazione nonché che l'eventuale apertura di una procedura concorsuale nei confronti del depositario non comporta la sospensione dei pagamenti a valere sulle somme accreditate sui conti aperti presso lo stesso depositario, anche in relazione a somme che vengano depositate su tali conti nel corso della procedura. È previsto, infatti, che tali somme siano immediatamente disponibili, senza necessità di specifiche domande agli organi della procedura.

Le disposizioni della **lettera d)** condividono le medesime finalità di quelle della lettera b), ovvero salvaguardare i pagamenti previsti in un'operazione di cartolarizzazione, garantendo la libera ed immediata disponibilità degli incassi generati nell'ambito dell'operazione medesima. Pertanto, viene stabilito che i conti correnti utilizzati dai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento di un'operazione di cartolarizzazione non sono assoggettabili ad azioni da parte di creditori degli stessi, se non nei limiti di eventuali somme depositate in eccesso rispetto a quanto dovuto alla società di cartolarizzazione. Inoltre, in linea con quanto previsto dalla lettera b), viene stabilito che le somme depositate su tali conti correnti siano immediatamente disponibili per essere trasferite alla società di cartolarizzazione anche nell'ipotesi di apertura di una procedura concorsuale, senza necessità di specifiche domande agli organi della procedura.

La **lettera e)** mira ad ampliare l'ambito di applicazione della norma, consentendo alle imprese di assicurazione l'utilizzo di qualsiasi titolo emesso nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione (e non solamente dei titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei cosiddetti mini-bond) quale attivo ammesso a copertura di riserve tecniche. Tale modifica dovrebbe aumentare

l'interesse da parte delle imprese di assicurazione all'acquisto di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Le disposizioni della **lettera f)** sono volte a regolare, la possibilità per le società disciplinate dalla legge 130 del 1999 di concedere credito anche sotto forma di finanziamento. La norma pone le basi per consentire a tali società – che rappresentano un punto di collegamento tra le imprese finanziate e gli investitori istituzionali – la concessione di finanziamenti e l'emissione di titoli a fronte dei finanziamenti concessi. In ottica di tutela degli investitori, della riserva di attività bancaria e di riduzione dei rischi sistemici, i titoli emessi a fronte delle operazioni realizzate tramite la concessione di un finanziamento possono essere acquistati solo da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il **comma 7** abroga la norma di interpretazione autentica dell'art. 111 l. fall., di recente introdotta in sede di conversione del c.d. "Decreto Destinazione Italia", in quanto in netto contrasto con gli interventi di riforma della disciplina del concordato preventivo che si sono susseguiti a partire dal 2005. Come noto, infatti, i principali obiettivi di tali interventi sono stati quelli di rendere la procedura di concordato preventivo più efficiente al fine di pervenire alla risoluzione delle crisi d'impresa in maniera più celere e, soprattutto, di favorire il risanamento dell'impresa in crisi attraverso la prosecuzione dell'attività aziendale. La norma in questione, per quanto di portata apparentemente limitata, pregiudica in misura significativa il raggiungimento di tali obiettivi.

Si richiamano a tal proposito le osservazioni critiche formulate nel parere del Ministero della Giustizia in data 5 febbraio 2014 e, in particolare, i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma (retroattività della norma; assenza di significativo contrasto interpretativo della norma interpretata) nonché gli effetti negativi che dalla stessa potrebbero discendere (lesione dell'affidamento delle controparti del debitore in concordato; incerto rilievo della norma in caso di deposito di domanda di omologazione degli accordi *ex art. 182-bis*; mancato coordinamento con esenzione da revocatoria).

Tra questi, occorre evidenziare il pregiudizio che ne potrebbe derivare alla continuità aziendale del debitore durante la procedura di "pre-concordato" e più in generale l'effetto disincentivante sull'utilizzo del concordato preventivo da parte delle aziende stante l'incertezza nei rapporti con i terzi. Infatti, poiché ai terzi non si garantisce più che, in caso di inadempimento, il debito contratto dal debitore in concordato sarà trattato come prededucibile in un successivo fallimento, tali terzi saranno restii a proseguire o avviare rapporti commerciali con il debitore, se non a condizioni particolarmente gravose per quest'ultimo. Ciò con pregiudizio, dunque, della continuità aziendale che la disciplina del concordato, specie dopo la riforma del 2012, intende favorire.

Più in generale, stante l'incertezza che deriva dalla norma in questione (peraltro in contrasto sistematico con altre norme, si veda oltre), lo strumento del concordato preventivo rischia di diventare un'opzione poco praticabile soprattutto per le aziende che abbiano serie prospettive di risanamento e rapporti con i terzi da preservare. Il concordato preventivo tornerebbe dunque a essere relegato a soluzione di ultima istanza per società decotte, sostanzialmente un'anticamera del fallimento. Degli effetti di cui sopra si ha già evidenza pratica in alcune situazioni concrete, stante il clima di incertezza creato dalla norma in questione, clima destinato a diffondersi mano a mano che gli operatori acquistano consapevolezza degli effetti derivanti dalla norma.

Infine, si rileva che la norma di interpretazione autentica è intervenuta sull'art. 111 e non sull'art. 161, comma 7, l. fall. Quest'ultima norma espressamente dispone che i crediti sorti durante il concordato per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono assistiti dal beneficio della prededuzione (indipendentemente dalla successiva ammissione del debitore alla procedura). Conseguentemente, non è chiaro in che modo la norma di interpretazione autentica abbia inciso sull'applicazione dell'art. 161, comma 7, l. fall. né in che rapporto si ponga ora l'art. 161, comma 7, l. fall. rispetto all'art. 111 l. fall. La conseguente incertezza pregiudica la comprensibilità della complessiva disciplina della prededuzione, esattamente al contrario di ciò cui dovrebbe tendere una norma di interpretazione autentica.

Relazione illustrativa relativa alle disposizioni di riduzione della bolletta elettrica degli articoli da 6 a 13 e 17

Il costo dell'energia è una delle principali voci del bilancio delle imprese e delle famiglie ed è considerato come un importante fattore di competitività per il sistema Paese. Per questi motivi è ormai un'esigenza prioritaria avviare un ampio processo di revisione della bolletta energetica, elettrica e del gas, con ricadute nel futuro immediato e prossimo ed avente il duplice obiettivo di rilanciare l'economia, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese che costituiscono la struttura portante del sistema economico Italiano, e di garantire l'equità tariffaria del settore elettrico, riequilibrando gli oneri tra le diverse categorie di consumatori e riducendo le forme di prelievo eccessive o ingiustificate.

L'azione da porre in essere, dunque, risponde ad un disegno unitario che è idoneo ad incidere su singole voci tariffarie e componenti strutturali del sistema energetico. Esso per essere attuato richiede interventi molteplici e diversificati, di natura legislativa ed amministrativa, da realizzare in maniera simultanea e i cui effetti, di breve e medio periodo, si manifesteranno già alla fine di quest'anno attraverso positive ricadute a favore dei consumatori finali.

Le misure sono di ampio respiro e riguardano l'intero bilancio energetico, esse operano attraverso la rimodulazione degli incentivi, la revisione dei trasferimenti in favore di alcuni produttori di energia (in particolare l'eliminazione di alcune forme di sussidio alle fonti fossili), il riesame delle agevolazioni per specifiche categorie di consumatori e la riduzione dei costi di sistema, anche con riguardo alla tariffa del gas.

Già il decreto Destinazione Italia aveva individuato nel cd. "spalma-incentivi volontario" per tutti i produttori di energia da fonti rinnovabili un prezioso strumento per ridurre il costo dell'energia a favore dei consumatori.

Sul solco di tale tracciato e per reperire importanti risorse per il rilancio delle piccole e medie imprese, si è pensato di potenziare tale meccanismo attraverso la rimodulazione dell'erogazione degli incentivi destinati ai produttori di energia fotovoltaica con impianti di potenza superiore ai 200 kW, che rappresentano il 4% degli operatori del settore e beneficiano del 60% della spesa annua per incentivo.

Saranno, inoltre, verificati, adeguati ed eventualmente eliminati alcuni servizi o agevolazioni che appaiono oggi meno necessarie che nel passato. Tale processo di verifica riguarda, per esempio, il servizio di intersemplicità dei grandi consumatori industriali, il regime speciale per il trasporto ferroviario, limitando le agevolazioni al solo servizio universale, le riserve di capacità garantite agli

Stati esteri, i benefici per i sistemi semplici di produzione e consumo, l'integrazione dei ricavi per lo sconto dipendenti del settore elettrico, le modalità di recupero dei costi sostenuti dalle imprese elettriche minori.

In generale, i costi di sistema saranno rideterminati. In questo ambito sarà necessario rivedere il fondo di garanzia per i ricavi del gestore della rete elettrica, garantire che il funzionamento del GSE sia posto a carico dei fruitori dei servizi mediante tariffa specifica, ridurre i colli di bottiglia sulla rete mediante investimenti che consentano di rimodulare gli impianti "essenziali".

Un ulteriore contributo arriverà dall'azione delle autorità di regolazione e controllo e dall'adeguamento dei regolamenti di mercato, nell'ambito della remunerazione delle reti, del regolamento della borsa elettrica con la previsione di prezzi "negativi", dell'intensificazione dei controlli su eventuali abusi di posizione dominante e sui beneficiari degli incentivi.

Infine, sarà possibile intervenire sulla tariffa gas mediante il potenziamento infrastrutturale, l'eliminazione delle sovvenzioni alle centrali a olio, il contenimento dei costi di remunerazione delle infrastrutture e delle reti, a garanzia della concorrenza e della sicurezza del sistema gas.

In sintesi e graficamente le misure si possono così riassumere:

1) Spalma-incentivi volontario nel settore delle rinnovabili
2) Spalma-incentivi obbligatorio per i grandi produttori di energia fotovoltaica, con opzione di autoriduzione
3) Riduzione interrompibilità
4) Revisione fondo di garanzia dei ricavi del gestore rete elettrica
5) Revisione del regime speciale del sistema ferroviario
6) Revisione Accordi con gli Stati esteri
7) Revisione regolamento della borsa elettrica (es. prezzi negativi)
8) Interventi contro abuso di posizione dominante
9) Intensificazione controlli su beneficiari di incentivi a carico delle tariffe
10) Revisione regolazione per terminali di rigassificazione e gasdotti
11) Eliminazione riconoscimenti per centrali a olio
12) Rimodulazione delle agevolazioni per Riu, Seu, Seseu
13) Rimodulazione modalità di finanziamento del Gse
14) Eliminazione del riconoscimento dei ricavi per Sconti dipendenti settore elettrico
15) Riduzioni colli di bottiglia
16) Riduzione delle centrali elettriche "essenziali"
17) Introduzione di costi efficienti per le Isole Minori

Il presente provvedimento intende dare avvio a questo processo e a tal fine introduce un primo pacchetto di misure a beneficio delle piccole e medie imprese per le quali il costo dell'energia è mediamente più elevato del 30% rispetto ai prezzi praticati alle imprese in altri Paesi dell'Unione europea.

Quello delle Pmi è un ambito altamente competitivo, che necessita di interventi urgenti che ne garantiscano la stessa sopravvivenza, e i cui attori operano anche sui mercati esteri, contribuendo a generare una parte importante del Pil del Paese.

Ad esso risulta destinato in misura prevalente il risparmio di spesa derivante dalle misure di seguito descritte in dettaglio e riguardanti l'eliminazione di rendite di posizione e la rimodulazione degli incentivi, con l'obiettivo di pervenire a regime a un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale.

Articolo 6

Con tale articolo si stabilisce che i risparmi conseguenti alla riduzione di taluni oneri che gravano sulle bollette elettriche, derivanti dall'applicazione degli articoli da 6 a 12, vengono destinati ai consumatori di energia elettrica dotati di connessioni a media e bassa tensione per utenze diverse dal residenziale e dall'illuminazione pubblica, con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW per la bassa tensione e con potenza impegnata qualsiasi per la media tensione.

La norma assegna analoga destinazione anche ai minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione delle norme sulla rimodulazione temporale degli incentivi alle energie rinnovabili, contenuta nella legge 9/2014. E' attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di assicurare che, a regime, la riduzione della bolletta elettrica non sia cumulata con le agevolazioni di cui godono le imprese ad alta intensità energetica e che i benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

Articolo 7

Il comma 1 della disposizione stabilisce il principio generale secondo cui i corrispettivi tariffari per la copertura degli oneri di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, salvo le esenzioni disposte ai successivi commi.

I commi successivi intervengono sulla disciplina dei consumatori connessi ai cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo - le reti interne di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza (SEU) e i sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) - che sono, ad oggi, completamente esentati dal pagamento degli oneri di sistema per la parte di energia autoprodotta o per le forniture gestite nell'ambito di questi sistemi.

In particolare, il comma 2 stabilisce modalità con cui anche tali consumatori contribuiscono agli oneri generali di sistema, chiarendo che il regime di esenzione si applica non a tutta ma una parte dell'energia consumata e non prelevata dalla rete (ovvero a quella quota di energia consumata proveniente da autoproduzione). Più precisamente, si stabilisce che ai predetti sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema si

applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

La medesima percentuale si applica ai sistemi entrati in esercizio successivamente a tale data; viene conferita al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di aggiornare periodicamente con proprio decreto la percentuale citata, tenendo conto dell'esigenza di non ridurre eccessivamente la base di consumi cui si applicano gli oneri e dunque di evitare effetti redistributivi negativi.

E' prevista, infine, una disciplina transitoria per l'anno 2015 al fine di consentire l'applicazione della norma anche alle reti e ai sistemi per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete. In tali casi l'Autorità può definire un sistema di maggiorazione delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema in modo da ottenere un effetto stimato equivalente a quello previsto dall'applicazione delle suindicate percentuali.

Articolo 8

La disposizione prevede che gli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici (GSE), inerente i meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di rinnovabili ed efficienza energetica sono posti a carico dei beneficiari dell'attività della medesima società. Le tariffe, proposte dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle attività, sono approvate dal Ministro dello sviluppo economico e aggiornate ogni tre anni.

Articolo 9

L'articolo rimodula modalità e tempistiche di erogazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici.

In particolare, ridefinisce le modalità con cui il Gestore dei Servizi Energetici SpA provvede all'erogazione degli incentivi prevedendo la corresponsione di un acconto, con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo, a fronte delle misure sulla produzione effettiva. Tale modalità intende evitare che l'erogazione degli incentivi sia basata esclusivamente sulla produzione presunta.

Il comma 3 prevede, per i soli impianti di potenza maggiore di 200 kW, una rimodulazione degli incentivi, che vengono spalmati su un periodo di 24 anni, rispetto all'attuale durata ventennale, con conseguente riduzione delle tariffe incentivanti spettanti. Per tali impianti, è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario di provvista dedicata e di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, dalla Cassa depositi e prestiti SpA. E' previsto, inoltre, che le Regioni e gli enti locali adeguino i permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici, alla nuova durata dell'incentivo. Si prevede, infine, che il produttore possa optare, in alternativa al predetto allungamento a 24 anni, per una riduzione volontaria di una quota pari all'8% dell'entità residua dell'incentivo di spettanza alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 10

La norma dispone l'esclusione dagli oneri tariffari, a decorrere dal 1 luglio 2014, dello sconto attualmente previsto dai CCNL per i dipendenti del settore elettrico assunti dal 1979 al 1996.

Articolo 11

L'articolo prevede la revisione della regolazione e della remunerazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'art. 7 della L. 10/1991 sulla base di criteri di efficienza e di stimolo all'efficienza energetica, al fine di conseguire una riduzione degli oneri gravanti sulla bolletta elettrica dei consumatori.

Articolo 12

La norma stabilisce che l'applicazione delle condizioni tariffarie favorevoli previste in base alla convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana SPA (RFI) e Enel Distribuzione venga limitata ai soli consumi di energia elettrica relativi al servizio di trasporto ferroviario universale, come individuati con decreto che il MISE è chiamato ad adottare con cadenza biennale, sentite le Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e quella per i trasporti.

Nelle more dell'adozione del predetto decreto e dell'effettiva operatività del nuovo sistema, che richiederà nuove modalità di rilevazione dei consumi ferroviari, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, è ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh, di un importo di 120 milioni di euro. I tipi di trasporto diversi dal servizio universale (alta velocità, merci, etc.) rimangono assoggettati al pagamento secondo i costi effettivi del servizio evitando, in tal modo, sussidi incrociati tra settore elettrico e settore ferroviario. L'Autorità dei trasporti ha il compito di vigilare che non vi sia una traslazione dei costi sui prezzi e sui pedaggi relativi al servizio universale e che la norma abbia una corretta applicazione sul mercato.

Articolo 13

L'articolo introduce una serie di semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare solare fotovoltaico. Per gli interventi già realizzabili con semplice comunicazione, se ne precisano i contenuti, prevedendo un modello unico approvato dal MISE, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e si stabiliscono modalità semplificate per l'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari. Tale disposizione consente, peraltro, una riduzione degli oneri per le pratiche di realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici collocati sugli edifici. Sono, altresì, introdotte ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, che consentono una diminuzione degli oneri economici gravanti sulle bollette elettriche, riducendo l'uso di biocarburanti diversi dal biometano, prevalentemente di importazione.

Articolo 14

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014") ha sostituito il comma 2 dell'art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - t.u.b. ("Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi"). La disposizione, nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2013, demandava al CICR di regolare le "modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"; in attuazione di questa norma, il

CICR aveva provveduto a disciplinare la materia, stabilendo (nel febbraio del 2000) che: i) nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; ii) in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto a quanto previsto in linea generale dal codice civile (art. 1283; la deroga riguardava conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta).

La modifica del 2013 ha sostituito l'art. 120, co. 2, richiedendo al CICR di prevedere che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". La disposizione ha posto problemi interpretativi, in quanto, da una parte sembra ammettere la capitalizzazione ("gli interessi periodicamente capitalizzati...") e, dall'altra, stabilisce che gli interessi non producono interessi ulteriori (laddove l'effetto della capitalizzazione è proprio quello di passare a sorte capitale e, dunque, produrre interessi). Questi problemi interpretativi creano pesanti incertezze tra gli operatori; per questa ragione si propone una modifica dell'art. 120, co. 2, t.u.b., che ripropone l'impianto della disposizione vigente fino al 2013, modificandone tuttavia alcuni aspetti nella prospettiva di:

- aumentare la trasparenza dei tassi per i clienti: a tal fine si prevede che la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente o in conto di pagamento (nei limitati casi ammessi dal CICR) avvenga annualmente: si evita così, in caso di operazioni di apertura di credito, la capitalizzazione trimestrale, la quale incide sulla trasparenza del tasso applicato;
- chiarire che la disciplina si applica anche a soggetti diversi dalle banche (ad esempio, intermediari finanziari di cui all'art. 106, t.u.b., o istituti di pagamento), attraverso il richiamo a tutte le operazioni disciplinate ai sensi del Titolo VI, t.u.b., (in luogo della formula, meno tecnica, di "operazioni bancarie").

Il comma 2 stabilisce – al fine di evitare incertezze operative e vuoti di disciplina – che la delibera del CICR del febbraio 2000 continua ad applicarsi, "fermo restando il limite della periodicità almeno annuale" fermo restando che la periodicità nel conteggio e nel pagamento degli interessi trova applicazione secondo il regime indicato nel comma 2 dell'articolo 120, t.u.b., come modificato dall'intervento proposto.

Il comma 3 della norma proposta puntualizza che: i) la periodicità nel conteggio e nel pagamento degli interessi si applica decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della norma al fine di consentire agli operatori di effettuare, sia pure in termini stringenti, il necessario adeguamento delle procedure organizzative; ii) i contratti in essere alla data di applicazione della periodicità di cui alla lettera i) vanno adeguati entro i successivi quattro mesi, tempo necessario affinché possa farsi ricorso all'attivazione dell'art. 118, t.u.b., che prevede la possibilità di modificare i contratti mediante una comunicazione che va necessariamente effettuata con un preavviso minimo di due mesi.

Articolo 15

Sace S.p.a. - già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - è la società che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, 326, svolge le funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143: in particolare, essa è autorizzata a rilasciare garanzie e ad assumere rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori

nazionali nelle loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana, come meglio definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Nel 2012, in forza delle previsioni contenute all'articolo 23-bis del decreto legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito di un più ampio piano di valorizzazione e dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, Sace S.p.a. è stata interamente ceduta dallo Stato a Cassa depositi e prestiti S.p.A., a un soggetto, cioè, che, pur essendo portatore di rilevanti interessi pubblici, è sul piano sia formale sia sostanziale un soggetto privato che opera sul mercato. A valle dell'operazione, si è quindi posta una duplice esigenza: da un lato, quella di assicurare la continuità dell'azione di Sace anche in relazione ad operazioni che determinano elevati rischi di concentrazione e, dall'altra, quella di assicurare certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. rispetto ad attività che, riguardando rischi non di mercato, hanno una evidente funzione pubblica.

In questa prospettiva, la disposizione integra il citato articolo 6 con i commi 9-bis e 9-ter.

Il comma 9-bis prevede che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato possa operare direttamente in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero per società di rilevante interesse nazionale individuate in ragione di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che siano in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. Sulla base di questi criteri, l'ambito di applicazione è comunque rimesso all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

La garanzia dello Stato opera non già sull'intera operazione ma a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie (cosiddette soglie di attivazione e di disattivazione) e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. Essa è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato.

La garanzia può essere richiesta da Sace S.p.a. ed è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, anche tenuto conto della dotazione del Fondo. In particolare, il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze a copertura delle garanzie dello Stato concesse, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014, ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A. in relazione alle operazioni per le quali è rilasciata la garanzia.

Il comma 9-ter rimette a una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Sace S.p.A., approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina dello svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis del decreto legge n. 269/2003, tra cui appunto il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di

misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, si dà la possibilità al Ministero dell'economia e delle finanze di affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere incarichi di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16

L'articolo abroga le norme non compatibili con le disposizioni di cui ai precedenti articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria.